

Il Tribunale di [redacted]  
Sezione civile

[redacted] V.G.  
proc. n. [redacted]

Il giudice dott.ssa [redacted]

in ordine alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui in oggetto

osserva quanto segue.

L'istante risulta avere un'esposizione debitoria pari ad euro 299.489,55 ed attualmente, dopo la cessazione dell'impresa individuale di cui era titolare, svolge un lavoro dipendente. Non ha altri redditi ma è titolare di beni immobili (alcuni in ragione della quota del 50%), il cui valore complessivo è stato prudenzialmente stimato in circa 190.000,00 euro come da perizia in atti.

Con riferimento alle cause dell'indebitamento e alla diligenza prestata nell'assumere le obbligazioni, deve rilevarsi che il dissesto dell'istante può essere attribuito alla crisi del settore edilizio nel cui ambito svolgeva la propria attività d'impresa. A ciò deve aggiungersi la gravosità degli impegni familiari consistenti, oltre al mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, nel contributo al mantenimento dei figli dovuto a seguito della separazione con la moglie.

A fronte di tale esposizione debitoria l'istante ha proposto, in tesi, di ristrutturare i propri debiti offrendone il pagamento parziale ai propri creditori nella misura complessiva di euro 48.000,00 mediante rate mensili di 400,00 euro per una durata complessiva di anni dieci e, in ipotesi, di liquidare tutto il suo patrimonio immobiliare in un periodo di cinque anni.

Tale piano è stato redatto dall'organismo di composizione della crisi nominato con provvedimento del Tribunale di [redacted]

Lo stesso organismo di composizione della crisi ne ha attestato la fattibilità e la solvibilità.

La proposta del soggetto sovraindebitato, valutata come giuridicamente ammissibile



con il decreto di fissazione dell'udienza, è stata ritualmente comunicata a tutti i creditori concorsuali aventi diritto al voto.

Come risulta dalla relazione sui consensi ai sensi dell'articolo 12 comma 1 della legge n. 3/2012, nella specie è stata ampiamente raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Al piano, così come proposto, si sono opposti [redacted] la ditta [redacted] [redacted] la banca [redacted], mentre il creditore [redacted] ha precisato di aderire unicamente alla proposta liquidatoria. L'agenzia delle Entrate- Riscossione ha fatto pervenire alcune osservazioni in ordine alla precisazione del proprio credito.

Ciò premesso si osserva quanto segue.

Quanto alle doglianze espresse dal creditore dissenziente [redacted] deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che non vi sono cause ostative ad inserire la rottamazione nella proposta di accordo, così come infatti previsto dall'articolo 9 bis del decreto fiscale n. 193/2016 convertito nella legge 225/2016. A questo punto, sempre per espressa previsione di legge, i tempi di pagamento diventano quelli previsti dallo stesso piano (articolo 9 ter decreto cit).

Né i debiti dell'istante (ivi compreso quello nei confronti dell'[redacted]), rientrano tra quelli tassativamente esclusi dall'articolo 10 della predetta legge. Nella specie è stata presentata ed accettata la definizione agevolata dei carichi pendenti affidati agli agenti della riscossione, ivi compreso il debito [redacted] iscritto al ruolo per euro 9.246,37. A tal proposito l'OCC ha infatti chiarito che " *il debito iscritto al ruolo pari ad euro 9.246,27 risulta compreso nelle cartelle per le quali è stata accettata la rottamazione*" (cfr. relazione del 26.3.2018).

Quanto poi, all'ulteriore contestazione svolta dall'[redacted] giova evidenziare che la diversa posta creditoria di euro 13.822,93 è sicuramente ricompresa nella voce "*imposte non versate e non ancora a ruolo*" competente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativamente agli anni 2013-2014. Di tale somma l'OCC ha tenuto conto nella valutazione della situazione debitoria complessiva dell'odierno istante. L'omessa indicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della quota parte spettante all'[redacted] non può certamente riverberare i propri effetti negativi sull'istante, essendo invece



destinata a rilevare nei rapporti interni tra i suddetti enti. In ogni caso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha contestato il credito precisato dall'[redacted] nella misura di euro 13.822,93.

Quanto alle osservazioni dell'Agenzia delle Entrate giova rilevare che, come chiarito dallo stesso OCC, con l'accettazione dell'adesione da parte della stessa Agenzia alla rottamazione, il debito del ricorrente si è congelato nella misura di euro 33.936,96.

Corretti appaiono pertanto i conteggi effettuati dall'OCC.

Assolutamente generici, poi, sia il dissenso manifestato della ditta [redacted] che quello di Banca [redacted] la quale, comunque (per la propria parte di credito chirografario), si era avvalsa della facoltà di non esprimere il voto come emerge dalla relazione dell'OCC, con conseguente applicazione della regola del silenzio assenso. Ogni manifestazione di voto negativa successivamente pervenuta deve pertanto considerarsi tardiva.

Ci premesso, nel merito si osserva quanto segue.

A fronte delle osservazioni dei suindicati creditori il giudice è tenuto a valutare la convenienza della proposta, al fine di verificare se il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Premessa, in linea di principio, l'ammissibilità di una proposta liquidatoria formulata in via subordinata rispetto all'accordo di ristrutturazione (purché tale domanda contenga già *-ab origine-* tutti gli elementi costitutivi prescritti dalla legge, non essendovi invero alcuna ragione per escludere l'applicabilità del principio generale dell'onere di allegazione proprio di ogni domanda giudiziale), nella specie il ricorrente ha assolto a tale onere, avendo infatti nel proprio ricorso introduttivo compiutamente indicato tanto i termini della domanda principale, quanto quelli della domanda liquidatoria formulata in via subordinata.

Ed in particolare, giova ribadire, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di euro 299.489,55 l'istante ha proposto di ristrutturare i propri debiti: in tesi, offrendo il pagamento della somma di euro 48.000,00 mediante una rateazione mensile di euro 400,00 per la durata di anni dieci e, in ipotesi, prevedendo la cessione dell'intero patrimonio immobiliare (previa cessione delle quote di proprietà della ex moglie), con



conseguente pagamento integrale dei creditori privilegiati e pagamento dei creditori chirografari in misura percentuale del 15% circa.

A fronte delle due soluzioni prospettate da [redacted] il piano liquidatorio deve ritenersi senz'altro più conveniente per il ceto creditorio, sia con riferimento agli introiti derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare (considerevolmente superiori rispetto alla somma proposta per ristrutturare il debito), sia con riferimento alla percentuale di soddisfazione dei creditori (privilegiati e chirografari) ed ai tempi di realizzo dell'attivo.

Ed in ogni caso, a prescindere dal profilo relativo alla convenienza, deve rilevarsi che nella specie non sussisterebbero comunque *ad origine* i presupposti per l'omologazione del piano di ristrutturazione proposto in via principale.

Ed in particolare, né quello di cui all'articolo 7 della legge n 3/2012 (secondo cui è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione), né quelli di cui all'articolo 12 (secondo cui, in caso di contestazioni, il giudice può omologare l'accordo solo se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda).

Nella specie è pacifico che nella prima soluzione prospettata dal ricorrente i creditori privilegiati verrebbero ad essere soddisfatti in misura nettamente inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria, di talchè deve escludersi la possibilità di derogare alla regola che prevede il loro pagamento integrale. Ed è altrettanto evidente che l'esecuzione del piano, nel suo complesso, porterebbe ad una soddisfazione di tutti i creditori in misura largamente inferiore alla stessa alternativa liquidatoria che invece consentirebbe, secondo le conclusioni dell'OCC, il pagamento integrale dei creditori privilegiati e quello dei creditori chirografari nella misura del 15% circa.

Quanto alla fattibilità, la somma presumibilmente realizzabile dalla vendita degli immobili consentirà il pagamento dei creditori nella misura proposta.

Conclusivamente, dunque, respinta la proposta di accordo di ristrutturazione dei



debiti, sussistono invece i presupposti per l'accoglimento della proposta liquidatoria formulata in via subordinata dall'odierno istante

Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

I compensi all'OCC sono liquidati in base ai parametri di cui al DM 202/2014 tenendo conto del criterio di proporzionalità stabilito dall'articolo 17 essendosi infatti, nella specie, succeduti due professionisti facenti funzioni di OCC. A tal proposito appare ragionevole e congruo ripartire l'importo complessivo liquidato in dispositivo nella misura del 70% in favore della rag. [REDACTED] (che ha svolto la propria opera sino alla presentazione del piano) e nella restante misura del 30% in favore della dott.ssa Paola Macchelli, che ha assunto l'incarico successivamente.

**P.Q.M.**

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], e residente in [REDACTED] ( ); frazione [REDACTED] Via [REDACTED] CF [REDACTED] come in atti:

- a) nomina liquidatore il dott. [REDACTED];
- b) dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di [REDACTED];
- d) ordina la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, (previa cessione della quota degli immobili in comproprietà con [REDACTED] o, in ipotesi, l'esperimento delle procedura di scioglimento della comunione), con la precisazione che l'ordine di liberazione sarà eseguito dal liquidatore al momento dell'aggiudicazione;



- f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 5, lettera b), escludendo dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, l'autovettura Citroen C3, targata [redacted]
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.
- h) liquida agli occ l'importo complessivo di euro 7.000,00, oltre oneri e accessori di legge e rimborso spese nella misura del 10%, da ripartire in favore di ciascuno di essi nella percentuale di cui in parte motiva.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

[redacted] 16.6.2018

Il giudice

[redacted signature]

TRIBUNALE DI [redacted]  
DEPOSITO [redacted] [redacted]  
[redacted] 16.6.2018  
IL CANCELLIERE [redacted]

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: POSTECOM

